



**LA GIUSTIZIABILITÀ DELLE DELIBERE DELLE SEZIONI REGIONALI DI
CONTROLLO
(Il recente caso di Lamezia Terme)**

Con dispositivo letto all'udienza del 26.02.2014, in relazione al ricorso avanzato dal Comune di Lamezia Terme, difeso dagli avv. Prof. Beniamino Caravita di Toritto e Prof. Ettore Jorio, avverso la delibera della Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria n. 4 del 2014, le Sezioni riunite in Speciale Composizione della Corte dei conti hanno dichiarato la propria giurisdizione in ordine alla delibere delle Sezioni regionali di controllo adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011. In accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, hanno inoltre sospeso l'efficacia della deliberazione impugnata, nonché della connessa nota del Prefetto di Catanzaro con la quale il Consiglio comunale è stato diffidato a dichiarare il dissesto dell'Ente.

La questione presenta aspetti di novità sotto diversi profili.

Innanzitutto, sul punto della giurisdizione la giurisprudenza amministrativa aveva finora tenuto un atteggiamento, almeno parzialmente, opposto a quello delle Sezioni riunite, tendendo ad attribuirsi la sindacabilità dell'attività delle Sezioni regionali di controllo in virtù della presunta natura amministrativa delle deliberazioni ex art. 6, d.lgs. n. 149/2011 o, almeno, sui consequenziali atti prefettizi (Tar Sicilia, ord. n. 121/2013; Tar Sicilia, decreto n. 19/2013; Tar Calabria n. 288/2013 e CGA Regione Siciliana ord. n. 217/2013, quest'ultima in relazione al solo atto prefettizio).

Sotto questo profilo, dunque, con la decisione del 26 febbraio le Sezioni riunite hanno segnato un forte distacco da tale orientamento, riconoscendo la sussistenza della propria giurisdizione su tali provvedimenti (e sugli atti, consequenziali e vincolati, di diffida del Prefetto) e ribadendo l'estraneità delle Sezioni regionali all'apparato della pubblica amministrazione nonché la natura neutrale del potere di controllo esercitato.

D'altra parte, che tali deliberazioni debbano ricadere sotto la giurisdizione della magistratura contabile è innegabile anche alla luce del ruolo che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto alla Corte dei conti, configurandola quale organo imparziale posto

a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità¹.

Peraltro, l'estraneità del Giudice contabile rispetto al sistema della pubblica amministrazione è confermata anche dai recenti interventi del legislatore, che ha attribuito all'attività svolta dalla Corte una funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica, anche relativamente alla necessità di rispettare i vincoli previsti a livello europeo.

Al tal riguardo, potrebbe ad esempio essere richiamata già la legge n. 266/05 (finanziaria 2006) che, nel delineare nuove modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno, ha introdotto un nuovo tipo di controllo affidato alle Sezioni regionali della Corte dei conti, finalizzato ad assicurare, oltre all'unità economica nazionale, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento di cui all'ultimo comma dell'art. 119 Cost. (in tal senso, cfr. Corte Cost. n. 179/2007).

Inoltre, l'appartenenza esclusiva del potere di controllo alla Corte dei conti si radica direttamente nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, come espressamente riconosciuto dalla Consulta. Quest'ultima, con specifico riferimento al sistema dei controlli di cui alla legge n. 266/2005 ha ritenuto che *“tale attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale”* e che *“il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo «sulla gestione del bilancio dello Stato», debba intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata”* (Corte Cost. sent. n. 198/2012, che aderisce ai principi già espressi nella sent. n. 179/2007).

La stessa Corte dei conti, in relazione alle recenti innovazioni introdotte al TUEL (come l'art. 243-*quater*, introdotto dal DL 174/2012) ha evidenziato che si tratta di un complesso di norme che assume carattere ricognitorio di una giurisdizione contabile già naturalmente riconducibile alle “materie di contabilità pubblica” di cui all'art. 103, secondo comma, Cost. (Corte dei conti, sez. riun. n. 2/2013/EL).

Sotto un profilo diverso, la novità della decisione di cui si discute risiede altresì nella disciplina processuale applicata al caso di specie.

Nell'ambito degli strumenti volti al riequilibrio finanziario dell'ente locale si rinviene infatti un'espressa previsione legislativa attinente agli aspetti processuali, ovvero l'art. 243-*quater*,

¹ Cfr. Corte cost. n. 29/1995; Corte cost. n. 470/1997; Corte cost. n. 267/2006 Corte cost. n. 179/2007; Corte cost. n. 198/2012; Corte cost. n. 60/2013.

quinto comma, del TUEL. Tale disposizione prevede la possibilità di impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio emanata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ma apparentemente non prende in considerazione le delibere di controllo relative alla procedura di dissesto guidato ex art. 6 d.lgs. n. 149/2011.

La Corte dei conti si era peraltro già pronunciata nel senso di una propria esclusiva giurisdizione in materia di contabilità pubblica, ma con esclusivo riferimento ai piani decennali di riequilibrio (cfr. Corte dei conti, sez.riun. n. 2/2013/EL, e Sez. riunite, n. 5/2013). Le Sezioni riunite dunque, con la pronuncia del 26 febbraio, aderendo alle richieste del Comune lametino, hanno adottato un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 243-*quater*, tenendo in considerazione che le deliberazioni ex artt. 243-*quater* TUEL e 6 d.lgs n. 149/2011 sfociano, entrambe, nella procedura di dissesto guidato, e sarebbe dunque irragionevole prevedere un rimedio giurisdizionale per uno soltanto di essi.

Degna di considerazione è altresì l'accoglimento dell'istanza cautelare mediante la quale è stata sospesa l'efficacia della deliberazione n. 4/2014 della Sezione regionale di Controllo per la Calabria e della diffida del Prefetto di Catanzaro. Tale possibilità, invero mai esclusa dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite, non era ancora mai stata esplorata dalla Corte.

In conclusione, con tale dispositivo le Sezioni riunite in speciale composizione hanno definitivamente sancito la giudiziabilità delle delibere di controllo delle Sezioni regionali, esercitando altresì una chiara funzione nomofilattica circa la sussistenza nell'ordinamento della possibilità di una verifica giurisdizionale in ordine alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo in materia di dissesto degli enti locali.

Giulia Boldi